



Ministero della cultura

Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*”, che ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2024, n. 57, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”, che apporta modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “*Disciplina del cinema e dell'audiovisivo*”;

VISTO il decreto ministeriale 12 aprile 2024, n. 145 recante il “*Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo per l'anno 2024*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 26, commi 1 e 2, della legge n. 220 del 2016 che disciplinano la concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale ed internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, destinandoli prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare ad alcune tipologie di opere indicate nel medesimo articolo;

VISTO l'articolo 26, comma 4, della legge n. 220 del 2016 che prevede che con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio superiore, sono definite le modalità applicative del medesimo articolo 26 e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto, nonché le ulteriori disposizioni applicative della Sezione IV della medesima legge, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell'articolo 24, e i casi di revoca e di decadenza;

VISTO, altresì, l'articolo 26, comma 4-ter, della legge n. 220 del 2016 secondo cui il decreto di cui all'art. 26, comma 4, può, prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie;



Ministero della cultura

VISTO l'articolo 12, comma 3, della legge n. 220 del 2016, che prevede che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III della medesima legge, adottate, con decreti del Ministro della cultura e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del medesimo Ministro, sono emanate nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea e che le medesime disposizioni:

- a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
- b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
- c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
- d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
- e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza;

VISTO l'articolo 12, comma 4, della legge n. 220 del 2016, che stabilisce che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi prevedono:

- a) che il riconoscimento degli incentivi e dei contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;
- b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal Capo III della medesima legge nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee;

VISTO l'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, che prevede che le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti attuativi e che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del comma 2;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2017, emanato in attuazione dell'articolo 13, comma 4, della legge n. 220 del 2016, recante *“Modalità di gestione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, recante *“Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive”*;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato, prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di



Ministero della cultura

aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2011, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, e in particolare gli articoli 4 e 54, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore del cinema e dell'audiovisivo, espresso in data ;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del ;

DECRETA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Oggetto e finalità*

1. Il presente decreto detta disposizioni applicative in materia di contributi selettivi al settore cinematografico e audiovisivo, previsti all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016.
2. I contributi selettivi alla produzione e alla distribuzione di cui al presente decreto sono destinati esclusivamente alle opere di nazionalità italiana che non rientrano nei casi di esclusione di cui all'articolo 14 della legge n. 220 del 2016.

Articolo 2 *Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016 e le ulteriori specificazioni contenute nei decreti di attuazione della medesima legge.
2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero della cultura;
 - b) «DGCA»: la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura;



Ministero della cultura

- c) «Consiglio superiore»: il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, previsto all'articolo 11 della legge n. 220 del 2016;
- d) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L'opera audiovisiva si distingue in:
 - 1) «film» ovvero «opera cinematografica», se l'opera è destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
 - 2) «opera televisiva e web»: l'opera destinata prioritariamente alla diffusione attraverso, rispettivamente, un servizio di media audiovisivo lineare come definito al comma 3, lettera j), del presente articolo oppure un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito al comma 3, lettera k), del presente articolo;
 - 3) «videogioco», se l'opera simula situazioni ambientate in mondi virtuali o reali di diversa natura ed è costruita intorno a un percorso di base che si sviluppa in funzione dell'interazione ludica con uno o più giocatori; può essere fruita mediante appositi dispositivi elettronici, computer o altri apparecchi, anche portatili; può prevedere una fruizione online;
- e) «opera audiovisiva di nazionalità italiana o in coproduzione internazionale»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana, di cui all'articolo 5 e 6 della legge n. 220 del 2016, come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nei medesimi articoli 5 e 6;
- f) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
- g) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
- h) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
- i) «opera di giovani autori»: il film realizzato da regista che, alla data di presentazione della prima delle richieste previste nel presente decreto, non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e per il quale il medesimo requisito anagrafico ricorra anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia; se le sopracitate figure comprendono più soggetti, ciascuno di essi deve soddisfare il requisito anagrafico;
- j) «opera di animazione»: l'opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
- k) «cortometraggio»: l'opera audiovisiva avente durata inferiore o uguale a 20 minuti;



Ministero della cultura

- l) «opera su personaggi e avvenimenti dell'identità culturale nazionale italiana»: l'opera audiovisiva che tratta di personaggi, avvenimenti e luoghi rappresentativi dell'identità nazionale e della varietà culturale delle diverse tradizioni e storie dell'Italia, capace di valorizzare, promuovere e diffondere l'identità culturale della Nazione;
- m) «opera audiovisiva innovativa»: opere audiovisive realizzate in realtà virtuale, realtà aumentata o con altre tipologie di tecnologia per esperienze immersive, incluse le opere a tecnica mista.

3. Ai fini del presente decreto, le imprese sono così definite:

- a) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che svolga le attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonché operante nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
- b) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
- c) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dello Spazio Economico Europeo ovvero che sia parte di un gruppo riconducibile a imprese con sede legale in paesi non europei;
- d) «imprese di nuova costituzione»: le imprese di nuova costituzione ovvero costituite nei precedenti trentasei mesi e che non siano state costituite a seguito di fusione o scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda, e che altresì non comprendano soci, amministratori e legali rappresentanti di un'altra impresa cinematografica;
- e) «micro, piccole e medie imprese cinematografiche e audiovisive»: le imprese cinematografiche e audiovisive italiane che, in relazione al fatturato ovvero al totale di bilancio e al numero di dipendenti hanno i requisiti delle micro, piccole e medie imprese stabiliti nella Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, come recepita con decreto del Ministro delle Attività produttive del 18 aprile 2005;
- f) «rete d'impresa»: contratto stipulato fra due o più imprese cinematografiche con cui, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 3, commi 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 36, comma 2-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazione dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i contraenti si obbligano a collaborare in forme e ambiti predeterminati, a scambiarsi informazioni o prestazioni ovvero ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto delle rispettive imprese;
- g) «produttore» ovvero «impresa di produzione»: l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto e svolge prevalentemente l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;



Ministero della cultura

- h) «produttore audiovisivo originario»: il produttore che svolge in proprio le seguenti attività:
 - a. la scelta di un soggetto e l'acquisizione dei relativi diritti esclusivi di elaborazione e utilizzazione necessari per la realizzazione e lo sfruttamento dell'opera audiovisiva;
 - b. l'affidamento dell'incarico di elaborazione, del trattamento, della sceneggiatura e di altri analoghi materiali artistici;
 - c. l'individuazione degli attori, del regista e dei principali componenti del cast artistico e tecnico, nonché all'acquisizione delle loro prestazioni artistiche e dei relativi diritti;
 - i) «produttore indipendente»: il produttore definito tale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e delle ulteriori specificazioni dell'AGCOM;
 - j) «servizio di media audiovisivo lineare o di radiodiffusione televisiva ovvero emittente televisiva di ambito nazionale»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera p) e bb), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
 - k) «servizio di media audiovisivo non lineare ovvero a richiesta»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
 - l) «distributore cinematografico in Italia»: l'impresa cinematografica che ha come oggetto sociale le attività della distribuzione cinematografica, come definite nel successivo comma 4, lettera f);
 - m) «distributore internazionale»: l'impresa cinematografica e audiovisiva che ha come oggetto sociale le attività della distribuzione all'estero, come definite nel successivo comma 4, lettera f);
 - n) «distributore indipendente»: il distributore cinematografico che non sia controllato da o collegato a emittenti televisive, ovvero a un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a un fornitore di servizi di hosting, come definiti nel presente decreto;
 - o) «distributore non europeo»: il distributore cinematografico che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegato a o controllato da un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea.
4. Ai fini del presente decreto, le fasi di lavorazione, le modalità di realizzazione delle opere audiovisive e i diritti sulle medesime opere sono così definite:
- a) «produzione»: l'insieme delle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell'opera, post-produzione, il cui esito è la realizzazione della copia campione ovvero del master dell'opera audiovisiva; qualora sia realizzata dallo stesso produttore, è inclusa l'attività di approntamento dei materiali audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione, commercializzazione dell'opera audiovisiva in Italia e all'estero;
 - b) «sviluppo»: la fase iniziale della produzione, inerente alle attività di progettazione creativa, economica e finanziaria dell'opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all'acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura,



Ministero della cultura

- alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d'autore;
- c) «pre-produzione»: la fase di organizzazione delle riprese e della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi incluse le attività di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonché le spese relative alla definizione del budget, del piano finanziario e alla ricerca delle altre fonti di finanziamento;
 - d) «realizzazione»: la fase di effettuazione delle riprese ovvero della effettiva esecuzione dell'opera;
 - e) «post-produzione»: la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e missaggio audio-video, l'aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione;
 - f) «distribuzione»: l'insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o più ambiti geografici di riferimento e la conseguente messa a disposizione della fruizione da parte del pubblico, attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Si distingue in «distribuzione in Italia», se l'ambito geografico di riferimento è il territorio italiano e in «distribuzione all'estero» se l'ambito geografico di riferimento è diverso da quello italiano. All'interno della distribuzione in Italia, si definisce «distribuzione cinematografica» l'attività connessa allo sfruttamento e alla fruizione dei film nelle sale cinematografiche italiane;
 - g) «produzione associata»: la produzione di un'opera audiovisiva realizzata in associazione produttiva tra due o più produttori;
 - h) «diritti di elaborazione a carattere creativo»: tutti i diritti esclusivi di modifica, elaborazione, adattamento, traduzione, trasformazione, rifacimento, riduzione e variazione, in tutto o in parte, dell'opera completata e depositata presso la DGCA ivi inclusi i diritti di sequel, prequel, spin-off e remake e simili e, in caso di opera seriale, i diritti sulle stagioni successive, nonché i diritti sul soggetto, sulla sceneggiatura e più in generale sulle opere originali da cui l'opera completa è tratta, per la realizzazione e lo sfruttamento di opere derivate, nonché ogni altro diritto di elaborazione a carattere creativo, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633.

Articolo 3

Linee di intervento

1. Le risorse destinate ai contributi selettivi, nella misura prevista nel decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016, sono finalizzate a tutte o ad alcune delle seguenti linee di intervento:
 - a) scrittura di sceneggiature di opere cinematografiche, televisive e web;
 - b) sviluppo di opere cinematografiche, opere televisive, opere web e videogiochi;
 - c) produzione di:
 - 1) opere cinematografiche di giovani autori;
 - 2) opere cinematografiche prime e seconde;
 - 3) documentari;
 - 4) cortometraggi;
 - 5) opere di animazione;
 - 6) opere cinematografiche di particolare qualità artistica;



Ministero della cultura

- 7) opere cinematografiche, televisive e web su personaggi e avvenimenti dell'identità culturale nazionale italiana;
 - 8) ulteriori tipologie di opere eventualmente individuate nel decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016;
- d) produzione di opere audiovisive innovative;
 - e) distribuzione nazionale di opere cinematografiche;
 - f) distribuzione internazionale di opere cinematografiche e televisive;
 - g) rafforzamento delle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico, individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione, tra le start-up e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro imprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nonché tra le reti costituite fra micro imprese, con particolare riferimento alle sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e alle sale storiche.
2. Sulla base delle risorse individuate nel decreto di riparto di cui all'art. 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016, la DGCA emana ogni anno uno o più bandi, ciascuno di essi eventualmente suddiviso in più sessioni, per le linee di intervento di cui al comma 1.
 3. Le risorse messe a bando per ciascuna delle linee di intervento e non assegnate possono essere utilizzate, nella medesima o in altre sessioni di valutazione, per assegnare contributi selettivi alle altre linee di intervento, sulla base di una valutazione comparativa della qualità artistica dei progetti presentati, effettuata dalla commissione di esperti di cui all'articolo 6 del presente decreto.
 4. Per la gestione finanziaria dei contributi previsti nel presente decreto, la DGCA, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2017, emanato in attuazione dell'articolo 13, comma 4, della legge n. 220 del 2016, recante "*Modalità di gestione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo*", può avvalersi della società Cinecittà S.p.A., sulla base di apposita convenzione.

Articolo 4

Bandi di selezione

1. I bandi emanati dalla DGCA indicano, per ciascuna delle linee di intervento di cui all'articolo 3:
 - a) le risorse disponibili;
 - b) i soggetti beneficiari e i relativi requisiti di ammissibilità;
 - c) le modalità, i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione amministrativa, tecnica ed artistica da allegare;
 - d) i requisiti minimi di destinazione al pubblico delle opere finanziate;
 - e) le tipologie e i massimali di costo ammissibili;
 - f) i limiti massimi d'intensità d'aiuto e gli obblighi di spesa sul territorio italiano coerenti con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;
 - g) l'entità del contributo per le spese di istruttoria citate in premessa, da determinarsi entro il limite minimo di duecento euro e massimo di diecimila euro; il mancato versamento delle spese istruttorie da parte del richiedente comporta l'inammissibilità della domanda;
 - h) i criteri di valutazione dei progetti;



Ministero della cultura

- i) il numero massimo di progetti finanziabili e l'importo massimo del singolo contributo assegnabile, stabilito sulla base delle tipologie di costo ammissibili;
- j) le modalità di erogazione del contributo assegnato;
- k) le modalità di rendicontazione del contributo erogato;
- l) le modalità di certificazione dei costi sostenuti e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare, oltre a quanto previsto al successivo articolo 5;
- m) i tempi di realizzazione e di ultimazione del progetto;
- n) i casi di revoca, riduzione o decadenza dal contributo; la revoca è comunque prevista qualora l'opera realizzata o l'attività ultimata, a cui è stato assegnato il contributo, non abbiano, a parere degli esperti, un adeguato livello di professionalità.

Articolo 5 ***Certificazione dei costi***

1. La certificazione di effettività e stretta inerenza all'opera dei costi ammissibili sostenuti dal beneficiario deve:
 - a. essere firmata digitalmente;
 - b. attestare:
 - 1) l'applicazione di idonee procedure per la verifica dei costi sostenuti;
 - 2) l'effettività delle spese, intesa come effettivo sostenimento della spesa medesima, e la stretta inerenza delle stesse rispetto all'opera audiovisiva;
 - 3) la conformità del costo complessivo e del costo ammissibile dell'opera alle disposizioni previste nel presente decreto e nei bandi di cui all'articolo 4 del presente decreto.
2. Con apposito decreto direttoriale sono fissati i requisiti soggettivi dei certificatori, nell'ambito delle disposizioni legislative vigenti, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente articolo, ivi inclusa la possibilità, da parte della DGCA, di disporre ulteriori verifiche rispetto alla certificazione ovvero alla congruità dei costi ammissibili e della conformità del beneficio concesso alle disposizioni legislative nonché alle disposizioni del presente decreto e degli emanandi bandi.
3. Ai soggetti incaricati della certificazione che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.
4. La DGCA si riserva comunque di effettuare verifiche di congruità dei costi e a rideterminare di conseguenza, in caso di rilevata incongruità, il costo ammissibile.

Articolo 6 ***Attività degli esperti***

1. La valutazione delle istanze e dei progetti presentati ai sensi del presente decreto è effettuata da una commissione di esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, nominata dal Ministro, tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Gli esperti provvedono alla selezione dei progetti e all'assegnazione dei contributi nelle previste sessioni di valutazione, tenendo conto della qualità artistica, del valore culturale e dei



Ministero della cultura

criteri stabiliti nei bandi, nonché alla valutazione del livello di professionalità dell'opera ovvero dell'attività per le quali sia stato precedentemente concesso il contributo.

2. La DGCA cura la pubblicazione nel proprio sito web degli avvisi, nonché degli esiti delle selezioni effettuate dagli esperti e tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti comunicazione ufficiale agli interessati.
3. Gli esperti sono tenuti alla riservatezza riguardo allo svolgimento dei lavori, nonché alla documentazione acquisita per la valutazione dei progetti.

CAPO II TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI SELETTIVI

Articolo 7 *Scrittura di sceneggiature*

1. I contributi di cui al presente articolo sono destinati a cittadini italiani e dello Spazio Economico Europeo fiscalmente residenti in Italia, al fine di promuovere la scrittura di sceneggiature originali ovvero tratte da altra opera non audiovisiva protetta ai sensi della legge sul diritto d'autore, e dalle quali sia possibile realizzare opere cinematografiche, televisive o web.
2. Con riferimento ai contributi di cui al presente articolo, i bandi di cui all'articolo 4 del presente decreto indicano, altresì, l'entità delle risorse destinate rispettivamente a progetti di sceneggiature di opere cinematografiche e a progetti di sceneggiature di opere televisive e web.
3. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati con decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo, direttamente agli autori beneficiari.

Articolo 8 *Sviluppo di progetti di opere cinematografiche, televisive, web e videogiochi*

1. I contributi di cui al presente articolo sono destinati a imprese cinematografiche e audiovisive italiane che sono produttori indipendenti e che non rientrano nella definizione di imprese non europee, fiscalmente residenti in Italia, per sostenere lo sviluppo di opere cinematografiche, televisive, web e videogiochi. Per le opere televisive e web è altresì richiesto che il produttore rientri nella definizione di produttore audiovisivo originario.
2. Con riferimento ai contributi di cui al presente articolo, i bandi di cui all'articolo 4 del presente decreto stabiliscono altresì:
 - a) l'entità delle risorse da destinare alla tipologia di progetti di sviluppo;
 - b) le voci di costo ammissibili;
 - c) le modalità con cui sono prese in considerazione le spese relative alla scrittura della sceneggiatura, nel caso in cui quest'ultima abbia beneficiato del contributo alla scrittura di sceneggiature di cui all'articolo 7 del presente decreto.

Articolo 9 *Produzione di opere cinematografiche e di opere d'animazione, di documentario, di cortometraggio, di opere cinematografiche di particolare qualità artistica e di opere su personaggi e avvenimenti dell'identità culturale nazionale italiana*



Ministero della cultura

1. I contributi di cui al presente articolo sono destinati a imprese cinematografiche e audiovisive italiane di produzione che sono produttori indipendenti e che non rientrano nella definizione di imprese non europee, fiscalmente residenti in Italia, per sostenere la produzione di opere di nazionalità italiana, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, e che siano:
 - a) opere cinematografiche prime e seconde o di giovani autori;
 - b) documentari;
 - c) cortometraggi;
 - d) opere di animazione;
 - e) opere cinematografiche di particolare qualità artistica;
 - f) opere cinematografiche, televisive e web su personaggi e avvenimenti dell'identità culturale nazionale italiana;
 - g) ulteriori tipologie di opere eventualmente individuate nel decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.
2. Ai fini del comma 1, per le opere televisive e web è altresì richiesto che il produttore rientri nella definizione di produttore audiovisivo originario.
3. Con riferimento ai contributi di cui al presente articolo, i bandi di cui all'articolo 4 del presente decreto stabiliscono altresì:
 - a) le voci di costo ammissibili;
 - b) eventuali limiti massimi, a pena di inammissibilità, di costo di produzione delle opere ed eventuali limiti massimi, anche in termini percentuali, di incidenza di particolari tipologie di costo ivi inclusi i costi sopra la linea;
 - c) le modalità con cui sono prese in considerazione le spese relative alla scrittura della sceneggiatura, nel caso in cui l'opera abbia beneficiato del contributo di cui all'articolo 7 del presente decreto, e dell'inammissibilità delle spese relative allo sviluppo e alla pre-produzione, nel caso in cui l'opera abbia beneficiato del contributo di cui all'articolo 8 del presente decreto;
 - d) le modalità e i tempi entro cui, a pena di decadenza del contributo, deve essere completata l'opera;
 - e) la revoca o decadenza dal contributo, nel caso in cui l'opera non abbia ottenuto la nazionalità definitiva ovvero nel caso non siano state rispettate le previsioni di cui al comma 4 del presente articolo.
4. Ai fini dell'erogazione dei benefici di cui al presente articolo, l'impresa di produzione, a ultimazione dell'opera:
 - a) entro il termine di 30 giorni dal completamento dell'opera, consegna presso la DGCA la copia campione dell'opera medesima e richiede il riconoscimento della nazionalità italiana in via definitiva;
 - b) deposita, secondo le modalità previste nel decreto di cui all'articolo 7, comma 5, della legge n. 220 del 2016, una copia, anche digitale, dell'opera presso la Cineteca nazionale.

Articolo 10

Produzione di opere audiovisive innovative

1. I contributi di cui al presente articolo sono destinati a imprese cinematografiche e audiovisive italiane di produzione che sono produttori indipendenti e che non rientrano nella definizione di imprese non europee, fiscalmente residenti in Italia, per sostenere la produzione di opere



Ministero della cultura

audiovisive innovative di nazionalità italiana, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017.

2. Con riferimento ai contributi di cui al presente articolo, i bandi di cui all'articolo 4 del presente decreto stabiliscono altresì:
 - a) le voci di costo ammissibili;
 - b) eventuali limiti massimi, a pena di inammissibilità, di costo di produzione delle opere ed eventuali limiti massimi, anche in termini percentuali, di incidenza di particolari tipologie di costo;
 - c) le modalità con cui sono prese in considerazione le spese relative alla scrittura della sceneggiatura, nel caso in cui l'opera abbia beneficiato del contributo di cui all'articolo 7, e dell'inammissibilità delle spese relative allo sviluppo e alla pre-produzione, nel caso in cui l'opera abbia beneficiato del contributo di cui all'articolo 8;
 - d) le modalità e i tempi entro cui, a pena di decadenza del contributo, deve essere completata l'opera;
 - e) la revoca o decadenza dal contributo, nel caso in cui l'opera non abbia ottenuto la nazionalità definitiva.

Articolo 11

Distribuzione nazionale di opere cinematografiche

1. I contributi di cui al presente articolo sono destinati a imprese cinematografiche e audiovisive italiane, fiscalmente residenti in Italia, al fine di sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche italiane di opere cinematografiche di nazionalità italiana, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017.
2. Con riferimento ai contributi di cui al presente articolo, i bandi di cui all'articolo 4 del presente decreto assegnano un terzo delle risorse finanziarie prioritariamente a film che abbiano ottenuto il contributo alla produzione di cui all'articolo 9 e 10. I medesimi bandi possono circoscrivere l'attribuzione di contributi alle attività di distribuzione svolte nel periodo estivo.
3. I bandi di cui al presente articolo prevedono, altresì, le voci di costo ammissibili.

Articolo 12

Distribuzione internazionale di opere cinematografiche e televisive

1. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati con uno o più bandi emanati dalla DGCA, avvalendosi di Cinecittà S.p.A, per sostenere una o più delle seguenti finalità:
 - a) la distribuzione in sala cinematografica di film italiani in Paesi esteri;
 - b) la partecipazione dei film e delle opere audiovisive italiane ai principali mercati internazionali.
2. I bandi di cui al presente articolo prevedono, altresì, le modalità tecniche di quantificazione ed erogazione del contributo ivi incluse le voci di costo ammissibili.
3. A valere su una quota parte delle medesime risorse previste all'art. 3, comma 1, lett. f), del presente decreto, Cinecittà S.p.A. attua, per conto della DGCA, attività di diffusione del cinema e dell'audiovisivo in Italia e all'estero, nonché ogni azione ritenuta efficace al fine di aumentarne la fruizione e la commercializzazione. In particolare, le attività e le azioni perseguono l'obiettivo dell'internazionalizzazione delle imprese di produzione e distribuzione



Ministero della cultura

italiane, con particolare attenzione per le piccole imprese, mediante la partecipazione di dette imprese a festival e mercati di rilevanza internazionale ovvero a missioni commerciali e/o istituzionali. Tali attività o azioni sono svolte sulla base delle direttive impartite dalla DGCA, contenenti le indicazioni degli specifici interventi e delle relative spese ammissibili che non possono formare oggetto di rendicontazione alla DGCA nell'ambito di altre attività o progetti realizzati dalla medesima società.

Articolo 13

Esercizio cinematografico

1. I contributi di cui al presente articolo sono destinati prioritariamente alle imprese dell'esercizio cinematografico aventi i requisiti delle micro imprese, anche in forma di reti di imprese, e che gestiscono sale cinematografiche storiche ovvero ubicate in comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, nonché sale cinematografiche ovunque ubicate, purché gestite da imprese di nuova costituzione, per il sostegno di una o più delle seguenti attività:
 - a) attività di diffusione della cultura cinematografica caratterizzate dal radicamento sul territorio di riferimento;
 - b) iniziative di coinvolgimento del pubblico giovanile;
 - c) realizzazione di particolari iniziative tese a favorire l'intrattenimento culturale di persone con disabilità o patologie tali da impedire una normale fruizione delle opere audiovisive e cinematografiche;
 - d) realizzazione di particolari iniziative, anche nell'ambito di più ampi programmi di formazione professionale e di recupero, volte all'inserimento o al reinserimento culturale e sociale di soggetti, anche stranieri, con problemi di emarginazione;
 - e) strategie di multi-programmazione.
2. Con riferimento ai contributi di cui al presente articolo, il bando di cui all'articolo 4 del presente decreto prevede, altresì, i limiti massimi di cumulabilità dei contributi di cui al presente articolo con gli altri contributi e crediti d'imposta previsti, a favore dell'esercizio cinematografico, dalla legge n. 220 del 2016 e dai rispettivi decreti attuativi.
3. La valutazione e la selezione dei progetti è incentrata sulla qualità artistica ed è effettuata sulla base dei criteri indicati nel bando.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Monitoraggio e sanzioni

1. La DGCA, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei contributi previsti al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni di legge.



Ministero della cultura

2. La DGCA può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nel presente decreto e nei bandi emanati ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto, nonché disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione dei contributi.
3. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DGCA l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal presente decreto e nei bandi emanati ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto.
4. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi di cui al presente decreto, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, maggiorata di interessi e sanzioni secondo legge, è disposta, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione da tutti i contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma.
5. Per i soggetti a cui è assegnato uno o più dei contributi previsti nel presente decreto per un importo annuo pari o superiore a euro 150.000, la DGCA provvede a richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente decreto, il contributo viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.
6. Per tutto il periodo di realizzazione del progetto e per i cinque anni successivi all'erogazione del saldo del contributo, ai fini della valutazione di impatto di cui all'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016 e successive modificazioni, i soggetti beneficiari, a pena di revoca, forniscono alla DGCA, secondo le modalità contenute nella modulistica, specifiche informazioni e dati aggiornati relativi al progetto finanziato.

Articolo 15 ***Disposizioni finali***

1. Con l'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 31 luglio 2017 n. 343 e successive modificazioni.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

IL MINISTRO